

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 18

DATA: 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1. MOLINARI Davide	X	
2. PERONI Maria Lucia	X	
3. FENOGLIETTI Alessandro	X	
4. FORTI Manuela	X	
5. CARETTI Stefania		X
6. BRUSA Gianluigi	X	
7. BRIZIO Anna	X	
8. ANTONIAZZA Natalino	X	
9. STUPPIA Vincenzo		X
10. CALANDRIELLO Andrea		X
11. REGAZZONI Laura		X
TOTALI	7	4

Presiede la seduta presso la Sede comunale il Sindaco Davide Molinari e partecipa alla stessa in modalità telematica e verbalizza il Segretario Dott. Lorenzo Di Mauro.

Il Sindaco Davide Molinari dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

RICHIAMATI I seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

CONSIDERATO che il decreto che doveva adottare il prospetto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato e pertanto non è possibile predisporre il suddetto prospetto delle aliquote.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

DATO ATTO che il Comune di Aurano è compreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9/1993 e di conseguenza l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, a partire dall'anno 2020, si applicano le aliquote della nuova IMU nella misura "base".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 07.10.2020.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO di procedere con la stessa politica tributaria degli anni precedenti, mantenendo invariate le aliquote per l'anno 2024 come segue:

Classificazione catastale degli immobili	Aliquota
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (con esclusione degli immobili classificati nella categoria catastale A/10)	0,40
Unità immobiliare del gruppo catastale D1 e D7	1,06

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL SINDACO

Dopo ampio ed esauriente dibattito pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votantin°:	7
Astenutin°:	/
Voti favorevolin°:	7
Voti contrarin°:	/

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, il Consiglio

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- di confermare per l'anno d'imposta 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) nelle seguenti misure:

Classificazione catastale degli immobili	Aliquota
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (con esclusione degli immobili classificati nella categoria catastale A/10)	0,40
Unità immobiliare del gruppo catastale D1 e D7	1,06

- di dare atto che ai sensi del comma 749 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

3. di prendere atto che le aliquote entrano in vigore dal 1° gennaio 2024;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,
su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano che da il seguente risultato:

Presenti e votanti.....n°:	7
Astenutin°:	/
Voti favorevoli.....n°:	7
Voti contrarin°:	/

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo di Mauro

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Silvia Morandi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, 09/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo di Mauro

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo di Mauro
